

Venezia, 1.09.2011
Ordinanza n. 513

Oggetto: Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato "Bosco Zaher" a Favaro Veneto – Mestre (Ve).

IL SINDACO



Premesso che con D.G.R. n. 1041 del 12/07/2011 la Giunta regionale ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2011/2012 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" così come modificata dalla successiva D.G.R. n. 1080 del 26/07/2011;

Considerato che l'Istituzione Bosco e Grandi Parchi gestisce alcune aree piantate a bosco nel territorio del Comune di Venezia ed in particolare il fondo denominato "Bosco Zaher" a Favaro Veneto – Mestre (Ve);

Dato atto che:

- il fondo fa parte del Bosco di Mestre, come previsto dal PALAV ai sensi dell'art. 22.c (vedi allegato A) e come previsto dalla VPRG ai sensi dell'art. 46 aree F-sp zone di riqualificazione forestale (vedi allegato B) ed è stato destinato dal Comune di Venezia a bosco per utilizzo pubblico;
- le aree dei fondi del Bosco di Mestre confinanti ad ovest con il "Bosco Zaher", sono già state inserite come aree sottratte all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art.15, commi da 3 a 6 della Legge n°157 del 11 febbraio 1992 e dell'art. 21 della legge regionale 5 gennaio 2007, con D.G.R. n. 2379 del 31 luglio 2007 (vedi allegato C);

Considerato che all'interno del suddetto fondo, sono aperti al pubblico il percorso naturalistico ciclabile che collegherà l'abitato di Favaro (zona Cà Colombara) con Via Altinia – Via Forte Cosenz e il percorso dell'ippovia (Mestre – Jesolo), con la conseguenza che le stesse aree saranno attraversate da cittadini e turisti ai quali si dovrà garantire l'incolumità, vietando ogni forma di caccia;

Considerato altresì che la succitata area viene abitualmente frequentata da cittadini che svolgono attività fisica come la corsa e la marcia o che semplicemente passeggiano all'ombra degli alberi, che dal mese di settembre verrà frequentata anche da scolaresche attratti dai percorsi didattici all'interno del bosco;

Ritenuto, pertanto, che l'attività venatoria e la presenza di cacciatori all'interno del Bosco suddetto non sia compatibile con la fruizione pubblica dell'area da parte di visitatori, turisti e scolaresche, al fine di non recare pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;



parchi di mestre

Istituzione
Bosco e Grandi Parchi
Comune di Venezia

V.le Garibaldi 44/a
30173 Mestre - Venezia
T +39 (0)41 535 22 24
F +39 (0)41 535 22 09

V. Gori 8
30173 Mestre - Venezia
T +39 (0)41 535 22 30
F +39 (0)41 535 21 22

www.ilboscodimestre.it
www.parchidimestre.it

Vista la L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

ORDINA

la sospensione temporanea dell'attività venatoria per tutto il periodo previsto dal calendario venatorio di cui alla D.G.R. n. 1041 del 12/07/2011 così come successivamente modificata dalla D.G.R. n. 1080 del 26/07/2011 e precisamente nei giorni 3, 4, 10, 11 e 17 settembre 2011 e dal 18/09/2011 al 30/01/2012 in tutta l'area identificata nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza che ne formano parte integrante e sostanziale



DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza a:

Regione del Veneto - Unità di Progetto Caccia e Pesca
Provincia di Venezia – Ufficio Caccia
Comando Guardia di Finanza
Polizia della Provincia di Venezia
Comando dei Carabinieri di Venezia
Comando Corpo Polizia Municipale di Venezia
Ambito Territorio di Caccia n. 3
Corpo Forestale dello Stato di Venezia

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale nonché all'interno del Centro Civico c/o il parco urbano A. Albanese. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

DEMANDA

il controllo e la corretta attuazione della presente, a fronte delle rispettive competenze, alla Polizia della Provincia di Venezia, al Comando dei Carabinieri di Venezia, al Comando di Polizia Municipale di Venezia ed al Comando della Guardia di Finanza.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi dell'art.21 della legge 6.12.1971, n.1034 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.


IL SINDACO
Giorgio Orsoni

